

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI POST-COLLAUDO ALLE
CASE PER LAVORATORI (GESCAL) IN S. PIETRO VERNOTICO
(Ex Cant. 1192). -

-Importo al netto di ribasso - £. 7.676.859.-

-IMPRESA/ Antonio Altamura -BRINDISI -

-Reportorio N. 4735

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasei, addì 24

del mese di marzo in Brindisi e nella
Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi-via Gian Battista Ca-
siniro n.17.-

Innangi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Diret-
tore Generale dell'Istituto predetto, autorizzato con
delibera n. 347 in data 12.11.1955 dal Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei con-
tratti relativi alle costruzioni nell'interesse del-
l'Istituto stesso, ai sensi degli articoli 151 e
153 del T.U. approvato con R.D. 28.4.1938, n. 1165 ri-
chiamati in vigore dalla legge 2.7.1949, n. 408 ar-
ticolo 8, si sono personalmente costituiti:
1°)-Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giu-

24 MAR. 1966

Registrato a Brindisi li

el N. 581 Mod. 1 Vol. 1

Esatte lire *Sittimilaquattrocento*
IL DIRETTORE DI 2° CL.
Lire illeggibile

seppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°)-Il Sig. Antonio Altamura, nato il 18 marzo 1904 a Brindisi ed ivi residente alla via G. R. Casimiro n. 24 Titolare dell'Impresa edile omonima.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale-Funzionario rogante-sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni giusta l'art. 48 della vigente Legge notarile del 13 Febbraio 1913, n. 89.-

SI PREMETTE

A)-CHE la Gestione Case per Lavoratori con convenzione del 21.7.1964, ha affidato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, l'incarico di Stazione Appaltante per la esecuzione delle opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-CASA nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle zone di competenza.-

B)-CHE con deliberazione del 30.6.1964 n. 1149, questo Istituto accettava l'incarico di eseguire le

opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-Casa nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle condizioni e con le modalità contenute nella citata convenzione.-

C)- CHE il Consiglio di Amministrazione della GESCAL con delibera n.147 del 19.11.1965 ha approvato la perizia per lavori post-collaudo alla palazzina case per lavoratori in S. Pietro Vernotico- ex Cant.1192 nell'importo di £. 9.651.000, a norma della succitata convenzione stipulata tra la GESCAL e l'I.A.C.P.; di cui £. 8.047.022 a base d'asta e £. 960.000 per compenso traslochi e affitti.-

D)-CHE i lavori dovranno essere eseguiti in conformità di quanto precisato nella suddetta perizia.

E)-CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto.-

F)-CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 9 febbraio 1966, ad ore 10,30, si inviava invito di partecipazione a n.16 Imprese come da raccomandata n.580 del 24.1.1966(Allegato n.1).-

G)-CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ad ore diciotto dell'8 febbraio 1966.-

H)-CHE esperita la detta licitazione privata in data 9 febbraio 1966, come da relativo verbale (Allegato n. 2), i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati alla Impresa Antonio Altamura di Brindisi col ribasso d'asta di L. 4,60% (Lire quattro e centesimi sessanta per cento). -

I)-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n. 3) e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. -

TUTTO CIO' PREMESSO - le costituite parti conven-
gono quanto segue:

ART. 1°) - Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig. Antonio Altamura, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Antonio Altamura "IMPRESA"

ART. 2°) - In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R. D. 23 Maggio 1924 n. 827 forma pure parte integran-

te del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n.1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 3°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede alla Impresa Antonio Altamura da Brindisi la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori post)collaudo alle Case per lavoratori in S. Pietro Vernotico ex Cant. 1192, giusta perizia redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione GESCAL, con delibera n.147 in data 19.11.1965 per l'ilporto complessivo di £ 1 r e £. 9.651.000 (£ire novemilioneiseicentocinquantunomila) di cui £.8.047.022 (£ire ottomilioni quarantasettemilaventidue) a base d'asta che, per effet-

to del ribasso di £. 4.60% (£ire quattro e centesimi sessanta per cento) sui prezzi della perizia, si riducono a £. 7.676.859- (£ire settemilioniseicentosettantaseimilaottocentocinquantanove).-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti di acconto in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 5 del Capitolato Speciale di appalto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuale ritardo nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.-

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti la Impresa Antonio Altamura presta la cauzione di £. 383.845- (£ire trecentoottantatremilaottocentoquarantacinque), come previsto dall'apposito Capitolato Speciale, mediante versamento in contanti, con reversale n. 101 del 7 marzo 1966, al Banco di Napoli- Filiale di Brindisi- Tesoriere dell'Istituto.-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine

degli effetti del presente contratto.-

ART. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per l'ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutta quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 8°)- Per tutti i rapporti con l'Istituto la Impresa elegge il proprio domicilio presso la Segreteria del Comune di Brindisi.-

ART. 9°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata- senza diritto a rivalsa- a qualsiasi titolo corrisposto, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite e accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, fatte salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Vase Popolari e dalle Leggi 28.2.1949, n. 43; 26 novembre 1955, n. 1148, 14.2.1963 n. 60 e 11 ottobre 1963, n. 1471; in quanto applicabili.-

Ove prima della liquidazione definitiva delle somme dovute all'appaltatore, quest'ultimo non abbia documentato o non documenti l'assolvimento di tutti gli oneri a suo carico, previsti nel presente articolo, l'Istituto avrà facoltà di provvedere direttamente all'estinzione di essi per conto dell'appaltatore, imputandone il relativo importo sulle somme ancora dovute a quest'ultimo.-

ART. 10°)- Per il combinato disposto degli articoli 5, 23 lettera I e 33 della Legge 14.2.1963, n. 60 e

art.16 del Regolamento di attuazione della legge predetta approvato con D.P.R. 11.10.1963, numero 1471 il presente contratto viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro,essendo sottoposto solamente al pagamento della imposta minima fissa.-

Le parti rinunciano col mio consenso alla lettura degli allegati.-

A richiesta io Funzionario rogante,ho ricevuto e stipulato il presente contratto scritto da persona di mia fiducia su fogli tre e propriamente su facciate nove e righe tredici sino a questo punto della decima facciata,il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto,su mia richiesta,conforme alla loro volontà.-

F.to : Ubaldo Vallarino ;
" : Antonio Altamura ;
" : Avv.Vincenzo Palma,funzionario rogante.-

